



ACCORDO  
TRA REGIONE DEL VENETO E LA PROVINCIA DI ..... / CITTÀ METROPOLITANA  
DI VENEZIA  
PROMOZIONE DELL'ISTITUZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE  
RINNOVABILI (CER) E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE  
AGISCONO COLLETTIVAMENTE (AERAC) SUL TERRITORIO REGIONALE.

DGR n. ... del ....

tra

la Regione del Veneto, codice fiscale 80007580279, di seguito “*Regione*”, nella persona di \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_,  
in qualità di Direttore pro tempore della Direzione Ricerca Innovazione e Competitività Energetica,  
domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, Venezia

e

la Provincia/Città Metropolitana di .... (C.F. ....), di seguito “*Provincia*”/”*Città Metropolitana*”,  
.....sede legale ....., nella persona di \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, in qualità di  
..... domiciliato per la carica presso la sede istituzionale.....il quale agisce  
nel presente atto in nome della Provincia/Città Metropolitana;

premessso

- che, le Province e la Città Metropolitana di Venezia, sono enti di area vasta che si occupano, per gli aspetti di loro competenza, di pianificazione territoriale di coordinamento, di tutela e valorizzazione dell'ambiente nonché di cura dello sviluppo strategico del loro territorio, competenze che vengono interessate da tematiche di transizione energetica e della competitività del sistema socio-economico regionale in funzione del conseguimento degli obiettivi di produzione di energia da fonti rinnovabili;
- che la Regione, con Legge regionale 5 luglio 2022, n. 16 “*Promozione dell'istituzione delle comunità energetiche rinnovabili e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale*” ha riconosciuto le Comunità Energetiche (di seguito CER) ed i gruppi di autoconsumatori (di seguito gruppi AERAC) quali uno dei pilastri di un sistema energetico resiliente e mutualistico, nuovo nucleo di sostenibilità energetica locale, strumento di rafforzamento dell'utilizzo e dell'accettabilità delle fonti rinnovabili nel sistema veneto di produzione di energia;
- che, è interesse comune alle Province, alla Città Metropolitana di Venezia sostenere la diffusione delle CER e dei gruppi AERAC quali strumenti innovativi di approvvigionamento, distribuzione e consumo di energia che contribuiscono allo sviluppo territoriale e alla lotta alla povertà energetica;
- che, le Province, così come la Città Metropolitana di Venezia, sono enti territoriali intermedi tra Comune e Regione, risultando essere i soggetti di livello territoriale più efficace e adeguato con i quali instaurare una collaborazione con la Regione finalizzata a svolgere le attività di promozione, informazione, facilitazione e diffusione delle CER e dei gruppi AERAC;
- che, con la Delibera della Giunta regionale del 18 novembre 2022, n. 1442 sono stati organizzati 7 eventi formativi ed informativi suddivisi in tutto il territorio provinciale, in collaborazione tra la Regione del Veneto e le Province e la Città Metropolitana di Venezia, al fine di promuovere lo sviluppo delle Comunità Energetiche rinnovabili (CER) ed i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC) sul territorio regionale;

considerato



che, la risposta del territorio ai 7 eventi organizzati in presenza tra febbraio e marzo 2023, distribuiti tra le Province venete e la Città Metropolitana di Venezia, è stata molto positiva, evidenziando un forte coinvolgimento tra Comuni, professionisti del settore, gestori pubblici di edilizia residenziale pubblica e cittadini, a conferma dell'interesse ad investire nel futuro della Regione.

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1  
(Oggetto dell'accordo)

La Provincia/Città Metropolitana si impegna, in collaborazione e con il coordinamento della Regione, a realizzare, in continuità del precedente Accordo sottoscritto, attività preliminari in favore dei Comuni ricompresi nel proprio territorio provinciale, allo scopo di favorire la realizzazione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AERAC) nel territorio regionale.

Per le finalità di cui al co. 1, la Provincia/Città metropolitana dovrà realizzare attività volte alla costituzione e all'avvio delle Comunità Energetiche prevedendo:

- una fase di studio preliminare: pianificazione e programmazione, valutazione iniziale del modello di CER da attuare, individuazione degli obiettivi e delle risorse da mettere in campo, definizione del percorso amministrativo da seguire e della governance, di mappatura e progettazione, comprendente l'individuazione delle esigenze del territorio (analisi dei consumi, tipologie di possibili aderenti alle CER, impianti già presenti sul territorio e quelli potenzialmente realizzabili), definizione della configurazione tecnico-amministrativa di una Comunità Energetica ed individuazione del relativo soggetto giuridico.
- una fase di realizzazione: installazione di un impianto FER - fonte energia rinnovabile - a servizio della Comunità Energetica comprensivo delle relative infrastrutture materiali ed immateriali.

La Regione svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo, nonché di supporto, per la realizzazione delle attività di cui al presente articolo organizzando incontri di coordinamento secondo il calendario e con le modalità definite dagli uffici preposti, ai quali la Provincia/Città metropolitana si impegna a partecipare.

Sarà inoltre messo a disposizione dei potenziali soggetti interessati, un punto di contatto informativo, in collaborazione con Veneto Innovazione, con l'obiettivo di rappresentare un riferimento per il territorio, attraverso il quale sarà possibile ricevere informazioni e aggiornamenti, normativi e tecnici, riguardanti la realizzazione delle Comunità Energetiche rinnovabili.

Articolo 2  
(Risultati previsti)

La Provincia/Città Metropolitana si impegna a completare le seguenti attività:

- entro l'annualità 2023, uno studio preliminare finalizzato all'avvio e alla costituzione delle CER
- entro l'annualità 2024, uno o più impianti FER a servizio della Comunità Energetica.

La Provincia/Città Metropolitana entro due mesi dal termine di ciascuna annualità in argomento, si impegna a presentare una relazione comprensiva delle attività svolte, e la documentazione attestante i risultati raggiunti.

Entrambe le Parti, possono chiedere, per motivate ragioni, una proroga del termine indicato, per la sola fase di studio preliminare, non superiore a 90 giorni.



Le attività dovranno svolgersi secondo il cronoprogramma in seguito riportato trasmesso dalla Provincia/Città Metropolitana:

	Annualità 2023			Annualità 2024											
	OTT	NOV	DIC	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1 Studio preliminare															
2 Realizzazione impianto FER 1															
3 Realizzazione impianto FER 2															
4 Realizzazione impianto FER ...															

### Articolo 3 (Durata e contributo)

Tutte le attività previste dal presente accordo dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 2024.

Per la realizzazione della prima fase di studio preliminare da svolgersi nel 2023 la Regione corrisponderà alla Provincia/Città Metropolitana un contributo massimo di compartecipazione di euro...

Per l'esecuzione della seconda fase di realizzazione degli impianti FER la Regione corrisponderà alla Provincia/Città Metropolitana un contributo massimo di compartecipazione suddiviso in due tranche così distribuite:

- Euro ..... per le azioni svolte nel 2023;
- Euro ..... per le azioni svolte nel 2024.

### Articolo 4 (Pagamento del contributo)

La Provincia/Città Metropolitana entro due mesi dal termine di ciascuna annualità in argomento, contestualmente alla relazione di cui all'articolo 2, si impegna a presentare una rendicontazione comprensiva delle spese effettivamente sostenute.

La Regione, entro 120 giorni dalla ricezione della rendicontazione presentata dalla Provincia/Città Metropolitana, verificata la pertinenza e l'imputabilità delle spese sostenute dalla stessa, erogherà il contributo previsto dall'articolo 3 che non dovrà in ogni caso superare l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

### Articolo 5 (Proprietà e riservatezza dei dati)

Gli elaborati definitivi e quelli realizzati nel corso delle attività previste di cui all'articolo 2, sono di proprietà della Regione e della Provincia/Città Metropolitana, che potranno farne liberamente uso ai fini della L.R. n. 16/2022 e ne autorizzano l'uso da parte dei Comuni per la promozione delle CER e dei gruppi AERAC.



Articolo 6  
(Referente)

Le Parti, successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, si impegnano altresì ad individuare un proprio referente (uno in rappresentanza della Regione e uno in rappresentanza della Provincia/Città Metropolitana) al fine di facilitare la collaborazione e lo scambio di informazioni.

Articolo 7  
(Rinvio)

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990.

Articolo 8  
(Controversie)

1. Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente accordo è competente il Foro di Venezia.

Articolo 9  
(Privacy)

1. Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo.

Art. 10  
(Firma digitale)

1. Il presente accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del richiamato D.L. n. 82/2005, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Venezia, li (data della sottoscrizione)

REGIONE DEL VENETO

PROVINCIA/CITTÀ METROPOLITANA

Direttore Direzione Ricerca Innovazione e  
Competitività Energetica

.....

F.to .....

F.to .....

